



Programma di promozione del Cantone dei Grigioni

Impianti fotovoltaici per l'elettricità invernale

Guida e condizioni

INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA DI CONCESSIONE DEI SUSSIDI

Le domande di sussidio devono essere presentate **tempestivamente prima dell'inizio dei lavori**.

L'articolo 28 della legge sull'energia del Cantone dei Grigioni (LGE) recita:

«Qualora un richiedente inizi la realizzazione del progetto o proceda ad acquisti prima che gli sia stato garantito il sussidio, non gli vengono concessi sussidi, se l'inizio anticipato dei lavori non è stato autorizzato. L'autorizzazione anticipata non garantisce un diritto alla concessione di sussidi».

PROCEDURA

La domanda di sussidio deve essere presentata online sulla piattaforma www.energia.gr.ch. A seguire devono essere trasmessi in singola copia all'Ufficio dell'energia e dei trasporti i documenti firmati e gli allegati necessari. In alternativa, gli allegati possono essere caricati sulla piattaforma. La domanda di sussidio si considera presentata solo una volta che l'Ufficio dell'energia e dei trasporti ha ricevuto in forma cartacea il modulo di domanda provvisto di firma legalmente valida. Dopo aver ultimato la verifica, il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità decide l'ammontare del sussidio, nonché oneri e condizioni da rispettare. I sussidi promozionali in relazione alle misure previste sono validi 3 anni a contare dalla data in cui sono stati garantiti. Su richiesta scritta, questa durata può essere prorogata al massimo di 2 anni. Al termine delle misure previste, i provvedimenti attuati devono essere registrati sulla piattaforma www.energia.gr.ch. Il modulo di fine lavori firmato deve essere inviato in formato cartaceo all'Ufficio dell'energia e dei trasporti. In alternativa, gli allegati possono essere caricati sulla piattaforma. Il pagamento del sussidio avviene dopo la verifica di tutta la documentazione. Il richiedente si impegna a comunicare all'Ufficio dell'energia e dei trasporti, su richiesta di quest'ultimo, tutti i dati correlati alla concessione del sussidio, quali consumo energetico, conteggi finali dei costi di costruzione ecc.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

La domanda di sussidio con firma legalmente valida deve essere presentata in forma cartacea. Alla domanda di sussidio vanno allegati tutti i documenti necessari ai fini della valutazione. Gli allegati richiesti sono elencati sulla piattaforma www.energie.gr.ch e in alternativa alla forma cartacea possono anche essere caricati in formato digitale sulla stessa.

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA DOMANDA / INFORMAZIONI

Le domande incomplete saranno esaminate solo una volta pervenuti i documenti mancanti. La documentazione va trasmessa all'Ufficio dell'energia e dei trasporti in singola copia.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio dell'energia e dei trasporti al numero 081 257 36 30. Tutta la documentazione relativa alla domanda è consultabile sulla piattaforma www.energia.gr.ch.

1. ELETTRICITÀ INVERNALE

BASI LEGALI:

LEGGE SULL'ENERGIA (LGE) E ORDINANZA SULL'ENERGIA (OGE) DEL CANTONE DEI GRIGIONI

Il Cantone dei Grigioni può concedere sussidi per impianti fotovoltaici su edifici e infrastrutture appositamente progettati per una maggiore produzione di elettricità invernale (art. 23a LGE).

Gli impianti che beneficiano dei sussidi sono contraddistinti dal fatto che le strutture di supporto dei moduli sono montate su un edificio o un'infrastruttura e non dispongono dunque di un sistema di fondazione indipendente. Sono esplicitamente esclusi gli impianti a terra, così come quelli rialzati su tetti a falde (art. 23a LGE e art. 52 OGE). Gli impianti devono inoltre essere installati in modo da escludere un ombreggiamento permanente, p. es. in seguito al deposito di neve o a causa degli edifici circostanti. La sostituzione di un impianto preesistente non dà diritto a sussidi. Ai fini della promozione è richiesta una dimensione minima dell'impianto di 3 kWp.

Per gli impianti fotovoltaici il Cantone dei Grigioni può concedere sussidi promozionali fino a massimo 200'000 franchi (art. 53 OGE). I sussidi non possono superare complessivamente, nonché sommati ad altri sussidi dell'ente pubblico o di programmi di promozione nazionali, il 50 per cento dei costi del singolo progetto (art. 27 LGE).

I sussidi promozionali sono validi tre anni a contare dalla data in cui sono stati garantiti, con possibilità di proroga per massimo due anni (art. 28 LGE).

I contributi promozionali garantiti rappresentano l'importo massimo per ciascuna domanda. Se l'edificio o l'impianto realizzati si scostano dalla domanda su cui si fonda la decisione di sussidio, i contributi al progetto possono essere ridotti, revocati o ne può essere chiesto il rimborso (art. 29 LGE).

CONDIZIONI

Possono beneficiare delle misure di promozione gli impianti fotovoltaici su edifici e infrastrutture. Ai fini della concessione dei sussidi sono richieste le seguenti caratteristiche:

- Irraggiamento globale > 1250 kWh/m²*a (secondo la mappa del potenziale solare)
- Angolo di inclinazione tra 60° e 90°
- Esposizione tra E-S-O (90°-180°-270°)
- Dimensione minima dell'impianto: 3 kWp
- Nessun ombreggiamento (v. allegato)

CALCOLO DEL SUSSIDIO

Il sussidio è calcolato in base alla potenza installata dell'impianto in chilowatt picco secondo i seguenti parametri:

Sussidio in base alla potenza:	CHF	300/kWp
Importo minimo	CHF	900
Importo massimo	CHF	200'000

ALLEGATO: ESEMPI

OMBREGGIAMENTO DA NEVE

PROCEDURA SEMPLIFICATA


La distanza minima tra il pannello e il suolo è pari allo 0,5‰ dell'altezza sul livello del mare nel luogo di installazione.

DOCUMENTAZIONE

A gennaio e febbraio il pannello non deve essere ombreggiato per più del 10%. Il calcolo si basa sui dati di MeteoSvizzera relativi agli ultimi 20 anni.

OMBREGGIAMENTO DA IMMOBILI

La distanza tra il pannello e l'immobile più vicino è pari a 2,4 l'altezza rispetto al bordo inferiore del pannello stesso. (Posizione del sole al 21 dicembre)



Questi fondi statali costituiscono sussidi (contributi statali) che non sono imponibili ai sensi della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (legge sull'IVA, LIVA, RS 641.20), ma possono comportare per il beneficiario riduzioni della deduzione dell'imposta precedente.